SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 122**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 maggio 1989, n. 190.

Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito il ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza, i cui organici sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Gli ufficiali del ruolo speciale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai citati servizi.

Art. 2.

1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti, mediante separati concorsi per titoli ed esami, dai.

a) giovani, di età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni venticinque, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado;

b) sottufficiali della Guardia di finanza, di età non superiore ad anni ventotto in servizio permanente, in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado e delle specializzazioni e qualificazioni previste per i sottufficiali del servizio aereo e navale della Guardia di finanza.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con decreti del Ministro delle finanze, nei quali sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso divisi per specializzazione;

b) il termine per la presentazione delle

domande di ammissione e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti;

c) la composizione delle commissioni giudicatrici, le quali sono nominate con decreto del Ministro delle finanze;

d) i punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame;

e) le modalità di svolgimento del concorso e quelle di formazione delle graduatorie;

f) i programmi delle prove d'esame.

3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso non può superare il 10 per cento dell'organico del ruolo speciale.

4. Per partecipare ai concorsi di cui al comma 1, lettera *a*), i candidati non devono essere stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali o disciplinari o per inettitudine alla vita militare.

5. Ai concorsi di cui al comma 1, lettera *b*), non possono partecipare i sottufficiali che abbiano riportato nella loro carriera un giudizio di «inferiore alla media» o «insufficiente» o giudizi equivalenti.

6. I candidati ai concorsi di cui al comma 1 sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale del ruolo di cui al comma 1 dell'articolo 1.

7. I titoli da valutare sono i seguenti:

a) possesso del diploma di Istituto tecnico nautico o aeronautico;

b) possesso di brevetto civile di pilota di aliante, di brevetti civili o militari di pilota di elicottero o di aereo;

c) periodi di imbarco, superiori ad un anno, svolti con la qualifica di allievo ufficiale di coperta o di ufficiale di coperta; il periodo di servizio militare di leva svolto nella Marina militare in qualità di ufficiale di complemento Corpo di Stato Maggiore;

d) riconoscimenti al valor militare o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

8. Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura generale ed in prove orali di geografia e matematica, nei limiti dei programmi stabiliti per l'istruzione media.

9. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di età stabilito per i concorsi di cui al comma 1. Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.

Art. 3.

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 2 sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza e frequentano, in qualità di allievi, due anni di corso. Lo svolgimento dei corsi è stabilito nel regolamento interno dell'Accademia.

2. Le materie ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.

3. Al termine del secondo anno di corso è attribuita ad ogni allievo la classifica finale ed in base ad essa è formata la graduatoria. La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo ha luogo secondo l'ordine di graduatoria e decorre da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato.

4. Agli allievi si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006.

5. Conseguita la nomina a sottotenente, gli ufficiali del ruolo speciale svolgono un corso di applicazione della durata di un anno, durante il quale sono inviati alla frequenza dei corsi di specializzazione necessari per il successivo impiego nei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. Il mancato superamento di uno dei predetti corsi comporta la cessazione dell'appartenenza al ruolo degli ufficiali del servizio permanente e la conseguente iscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento, con precedenza rispetto ai parigrado aventi la stessa anzianità assoluta.

7. I programmi delle materie di insegnamento da impartire durante il corso di applicazione, le modalità di svolgimento dello stesso, nonchè le modalità di invio ai corsi di specializzazione sono stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.

8. Ai sottotenenti del corso di applicazione si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959 n. 1006.

Art. 4.

1. L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale ha luogo, secondo le forme e con le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge, sino al grado di colonnello.

2. Il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle finanze determina per ciascun grado gli ufficiali del ruolo speciale, eccettuati i sottotenenti, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali è regolato dalle norme di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, estesa alla Guardia di finanza dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Art. 5.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3 del presente articolo, gli ufficiali del ruolo normale della Guardia di finanza, di cui al comma 1 dell'articolo 6, in possesso della specializzazione di comandante di stazione navale o del brevetto militare di pilota di elicottero o di specialista di elicottero possono chiedere di essere immessi nel ruolo speciale.

2. Il passaggio nel citato ruolo avverrà, con i criteri di cui al presente articolo, previo giudizio di idoneità espresso da una Commissione composta dal Comandante in seconda, da due ufficiali generali e da due colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza. La Commissione dovrà pronunciarsi sull'idoneità dell'ufficiale ad essere impiegato nel servizio aereo o navale, in relazione al grado rivestito.

3. L'immissione a domanda nel ruolo speciale avverrà nel numero dei posti stabiliti per ogni grado, da tenente colonnello a tenente, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora il numero delle domande di passaggio nel ruolo speciale superi il numero previsto dal decreto di cui al comma 3, è data la precedenza secondo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo normale.

5. Del passaggio nel ruolo speciale non possono beneficiare i tenenti colonnelli con una anzianità di grado, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, superiore a cinque anni.

6. Il trasferimento nel nuovo ruolo avverrà conservando l'anzianità di grado posseduta al momento del passaggio. A parità di anzianità l'ordine di iscrizione nel ruolo speciale avverrà seguendo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo normale.

Art. 6.

1. Il ruolo degli ufficiali della Guardia di finanza di cui alla tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338, assume la denominazione di «Ruolo normale».

2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale sono stabiliti in conformità alla tabella 2 allegata alla presente legge, che sostituisce la corrispondente tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

3. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, secondo la progressione indicata nella tabella 3 allegata alla presente legge.

4. La tabella 5 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è sostituita dalla tabella 4 allegata alla presente legge.

Art. 7.

1. L'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza avviene nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni.

Art. 8.

1. Il punto 6) dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito dal seguente:

«*6)* possedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo;».

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la carica di Comandante in seconda della Guardia di finanza è ricoperta per un periodo massimo di due anni. L'ufficiale generale che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perchè abbia raggiunto i limiti di età, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 10.

1. Gli organici dei sottufficiali e degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali n. 23.631;
b) appuntati e finanzieri n. 37.300.

2. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno realizzati in cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, secondo le progressioni indicate nella tabella 5 allegata alla presente legge.

Art. 11.

1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

«Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi limitatamente ai giovani che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per i giovani che non abbiano superato il ventitreesimo anno di età, detto requisito va riferito alla data di scadenza del bando di concorso».

Art. 13.

1. Per la nomina a tenente del ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza l'espressione «marescialli maggiori» prevista dall'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 maggio 1983, n. 212, si intende riferita, relativamente al concorso bandito nell'anno 1985, anche ai marescialli maggiori richiamati in temporaneo servizio.

Art. 14.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato a regime in lire annue 257.000 milioni.

2. Per gli anni 1989, 1990 e 1991, all'onere valutato, rispettivamente, in lire 24.100 milio-

ni, in lire 30.100 milioni ed in lire 76.600 milioni, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

VISTO, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA 1

(prevista dagli articoli 1 e 4)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

RUOLO SPECIALE

GRADO	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodo minimo di comando o di attribuzioni richiesto ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
				a scelta	ad anzianità		
Colonnello	4	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	32	-	scelta	7	-	2 anni (*b*)	1 (*a*)
Maggiore	16	-	anzianità	-	3	-	-
Capitano	40	-	scelta	9	-	2 anni (*c*)	4
Tenente	} 36	-	anzianità	-	7	-	-
Sottotenente		-	anzianità (*d*)	-	-	-	-

(*a*) Ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno; nessuna nel quinto;

(*b*) due anni di comando di unità navale o di comando di stazione navale o di comando equipollente o due anni di comando di gruppo aereo o di sezione aerea o di comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; tale requisito non è richiesto per gli ufficiali superiori che transitano nel ruolo speciale e che abbiano compiuto nel ruolo normale il periodo di comando previsto dalla tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338;

(*c*) due anni di imbarco o due anni di comando di sezione aerea o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente;

(*d*) la promozione al grado di tenente si consegue dopo due anni dalla nomina a sottotenente.

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 6, comma 2)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

RUOLO NORMALE

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Generale di Divisione	-		8 (b)	-	
Generale di Brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	19	1 o 2 (c)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	64	5	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente Colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (e)	335	12 o 13 (d)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	-	180	-	-
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	571	45	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	576 (Tenente e Sottotenente)	-	-
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (f)			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(b) Fino al 30 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 5. Dal 31 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 7. Dal 31 dicembre 1992 l'organico del grado è pari ad 8.
(c) Dal 1992 ciclo di tre anni: una promozione nel primo e nel secondo anno; due promozioni nel terzo anno.
(d) Dal 1992 ciclo di tre anni: tredici promozioni nel primo e nel secondo anno, dodici nel terzo.
(e) I periodi - inferiori ai due anni - trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.
(f) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA 3

(prevista dall'articolo 6, comma 3)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO		
	1989	1990	1991
Generale di Brigata	19	19	19
Colonnello	63	64	64
Tenente Colonnello	326	330	335
Maggiore	171	175	180
Capitano	553	562	571
Tenente e sottotenente	558	567	576

Per il raggiungimento dei volumi organici, nella presente tabella, nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a generale di brigata: una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1989, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338;

b) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

Per effettuare le promozioni previste al 1° gennaio 1989 al grado di generale di brigata e di colonnello, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, rispettivamente il primo colonnello ed il primo tenente colonnello già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nei citati quadri ordinari di avanzamento. In tal caso le promozioni a generale ed a colonnello da conferire nel 1989 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario;

c) a maggiore: quattro promozioni, rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, e cinque promozioni al 1° gennaio 1991, ad aumento di organico in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

Per effettuare le promozioni previste per il 1° gennaio 1989, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1989, sara formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi quattro capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

TABELLA 4

(prevista dall'articolo 6, comma 4)

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

GRADO	NUMERO MASSIMO
Generale di Corpo d'Armata	-
Generale di Divisione	8 (*a*)
Generale di Brigata	25
Colonnello	100
TOTALE...	133

(*a*) A decorrere dal 31 dicembre 1992.

TABELLA 5

(prevista dall'articolo 10)

CATEGORIA	ORGANICI AL 1° GENNAIO				
	1989	1990	1991	1992	1993
Sottufficiali	18.031	18.031	19.651	21.631	[illegible]
Appuntati e finanzieri	35.020	35.020	35.560	36.260	37.300

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

Il D.P.R. n. 1006/1959 approva il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza. Si trascrivono, nell'ordine, i testi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del citato decreto:

«Art. 5. — È consentito ripetere una sola volta un solo anno di corso.

Sono rinviati dall'Accademia gli allievi che:

1) dichiarano di rinunziare al corso;

2) vengono riprovati per la seconda volta;

3) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano.

Sono espulsi dall'Accademia gli allievi colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro e la morale.

I provvedimenti di rinvio per inattitudine e di espulsione sono adottati con decreto del Ministro per le finanze; gli altri provvedimenti di rinvio sono adottati con determinazione del comandante generale».

«Art. 6. — Gli allievi rinviati o espulsi dall'Accademia non possono partecipare a successivi concorsi di ammissione all'Accademia stessa.

Se, all'atto dell'ammissione in Accademia, erano già in servizio nel Corpo, essi riassumono la precedente posizione di stato, salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti».

«Art. 8. — Al termine del corso di applicazione viene determinata la nuova anzianità relativa dei sottotenenti allievi, in base alla media aritmetica delle classificazioni finali del corso di applicazione e del corso dell'Accademia.

I sottotenenti che conseguono l'idoneità nella seconda sessione degli esami finali del corso, seguono in graduatoria quelli dichiarati idonei nella prima sessione».

«Art. 9. — È consentito ripetere una sola volta un solo anno del corso di applicazione. I sottotenenti che fossero riprovati per la seconda volta, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente e vengono iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento, con precedenza rispetto ai pari grado aventi la stessa anzianità assoluta.

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, si applica ai sottotenenti che abbiano frequentato il primo ed il secondo anno del corso di applicazione».

Per la migliore comprensione di quanto disposto dal comma 2 del precedente art. 9, si ritiene opportuno riportare anche l'art. 9 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75:

«Art. 9. — L'art. 8 del R.D.L. 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituito dal seguente:

"I sottotenenti che non superino il corso di applicazione cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti d'ufficio, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Tuttavia, su conforme proposta del comandante della scuola, approvata dal comando generale, il Ministro per le finanze, a suo giudizio insindacabile, può consentire che i sottotenenti stessi continuino nel servizio permanente conseguendo però la promozione a tenente dopo tre anni di anzianità di grado"».

Note all'art. 4:

— La legge n. 1137/1955 reca norme per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

— La legge n. 887/1966 reca norme per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. L'art. 1 della suddetta legge ha esteso le norme della legge n. 1137/1955 agli ufficiali del Corpo stesso

Note all'art. 6:

— La legge n. 338/1986 reca norme sull'incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del corpo della Guardia di finanza.

— Il D.L. n. 688/1982 concerne misure urgenti in materia di entrate fiscali.

Nota all'art. 8:

La legge n. 64/1942 reca modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza. Il testo dell'art. 7 della suddetta legge, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 7. — Per essere reclutati nel Corpo della [regia] Guardia di finanza occorrono i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano.

Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato di provenienza;

2) avere compiuto il 18° anno di età e non avere oltrepassato il 28°.

I militari in congedo del Corpo possono però ottenere la riammissione in servizio, oltre tale limite, fino al compimento del 35° anno di età, purché non sia trascorso un anno dalla data del congedo.

3) essere celibe o vedovo senza prole. Tale requisito non è richiesto per le riammissioni di militari del Corpo in congedo, che abbiano superato 28 anni di età;

4) avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

5) avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

6) *possedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo;*

7) *(omissis);*

8) ottenere, se minorenne, il consenso del genitore esercente la [patria] potestà ovvero in sua vece del tutore. I figli di italiani all'estero possono però essere dispensati, con autorizzazione del comando generale della [regia] Guardia di finanza, dal presentare il relativo documento.

Allorché l'esercente la [patria] potestà od il tutore non possano, per causa di forza maggiore, dare il consenso, questo potrà essere dato da una delle persone indicate dagli articoli 346 e 352 del codice civile, da designarsi dal giudice tutelare, su istanza del minore».

Nota all'art. 12:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 371/1967 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi limitatamente ai giovani che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per i giovani che non abbiano superato il ventitreesimo anno di età, detto requisito va riferito alla data di scadenza del bando di concorso».

Nota all'art. 13

La legge n. 212/1983 reca «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza». L'ultimo comma del relativo art. 55 prevede che: «Ai concorsi possono partecipare, per non più di due volte, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialità indicate nei bandi di concorso, ché negli ultimi cinque anni abbiano riportato qualifica non inferiore a superiore alla media"»

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1299):

Presentato dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 29 agosto 1988.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 27 settembre 1988; con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 6, 12, 20, 26 ottobre 1988; 16 novembre 1988 e approvato il 30 novembre 1988

Camera dei deputati (atto n. 3504):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 18 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 1°, 8, 9 febbraio 1989; 16, 28, 29 marzo 1989; 6 aprile 1989 e approvato, con modificazioni, il 27 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto 1299-*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 4 maggio 1989, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 10 maggio 1989.

89G0255

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1989, n. **191.**

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una serie di interventi, necessari ed indilazionabili, intesi a ridurre ed a correggere taluni aspetti che determinano la crescita della spesa nel settore del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, risulti soggetto a mobilità d'ufficio, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3. Al personale collocato in disponibilità non si applicano gli articoli 74, 75, 76 e 77, ultimo comma, dello stesso testo unico.

Art. 2.

1. Le disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano negll'anno 1989.

2. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono applicabili, oltre che ai settori in essi indicati, anche ai servizi educativi e sociali e per l'infanzia. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato contemplata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, è consentita anche per i settori predetti, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo.

4. Ai fini del presente articolo per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

Art. 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spettano in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della pubblica amministrazione, tramite un apposito nucleo ispettivo costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne disciplini l'attività e composto da dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni e comandati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le spese per l'accertamento della efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, per il corrente anno, sono a carico dei capitoli 2003 e 2004 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1989 e, per gli anni

successivi, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L'accertamento può essere realizzato anche attraverso convenzioni con soggetti, pubblici e privati, di comprovata competenza in materia di controllo di gestione. Le amministrazioni sono tenute a fornire le necessarie informazioni ai fini della valutazione della efficienza e della produttività.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione publica, può autonomamente predisporre ed attuare i progetti di cui all'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 interessanti la pubblica amministrazione, anche per aree territoriali delimitate di dimensioni non inferiori a quella provinciale.

4. La predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 3 possono essere affidate, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad un dirigente generale dello Stato od equiparato, preposto alla direzione di un ufficio periferico dell'Amministrazione dello Stato. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, viene trasferita al dirigente generale predetto la quota parte dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento dei progetti stessi, previo esame da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, del progetto e della congruità del relativo finanziamento. I pareri obbligatori del Consiglio di Stato, ove prescritti, debbono essere resi entro trenta giorni dalla data richiesta. Il controllo della Corte dei conti sui progetti si esercita in via successiva, anche in ordine al risultato della gestione ed al conseguimento degli obiettivi programmati. La suddetta procedura si applica a tutti i progetti previsti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per particolari, eccezionali e documentate esigenze, possono essere conferite al dirigente generale di cui al comma 4, in via sperimentale, per un periodo non superiore ad un biennio e per aree territoriali delimitate di dimensione non inferiore alla circoscrizione provinciale, le seguenti attribuzioni:

a) l'esercizio dell'attività di coordinamento in materia di pubblico impiego;

b) il controllo sull'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa, anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

c) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento, nel rispetto dei processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché la gestione delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, con i connessi poteri attuativi ed operativi.

6. Il dirigente generale, nell'esercizio delle funzioni indicate nel comma 5, si avvale della collaborazione dei dirigenti degli uffici periferici interessati, costituiti in una apposita conferenza di servizio.

Art. 4.

1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

2. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si procede al computo delle stesse in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

3. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 5.

1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1° gennaio 1988. Si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4.

2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio, non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 24 maggio 1989.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universtità degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 256 a 271, relativi alla scuola di specializzazione in psicologia, che muta denominazione in psicologia clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva:

Scuola di specializzazione in psicologia clinica

Art. 256. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola si articola nei due seguenti indirizzi:

psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo;
psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo e indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

Art. 257. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado si accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 258. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola i dipartimenti di psicologia e le facoltà di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia, di magistero e di ingegneria.

Art. 259. — Sono ammesi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 260. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psicodiagnostica;
c) psicoterapie individuali e di gruppo;
d) interventi psicologici nelle istituzioni.

Art. 261. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa sono i seguenti:

a) Propedeutica:

teorie e metodologia della psicologia clinica;
metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;
psicologia dello sviluppo;
psicofisiologia clinica;
psicologia sociale e dei gruppi;
genetica medica e del comportamento;
neurofisiologia e psicofarmacologia.

b) Psicodiagnostica:

teoria e tecnica dei test psicologici;
teoria e tecnica del colloquio clinico;
teorie e tecniche di analisi del comportamento;
teorie e tecniche di analisi istituzionale;
psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
psichiatria;
neuropsicologia clinica.

c) Psicoterapie individuali e di gruppo:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;
psicoterapia psicoanalitica;
psicoterapia comportamentale;
psicoterapia relazionale sistemica;
tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno;
tecnica delle psicoterapie brevi;
psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;
tecniche di intervento psicologico sui gruppi;
tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»;
tecniche di intervento psicologico sulle istituzioni;
psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;
interventi psicologici sull'anziano.

d) Interventi psicologici nelle istituzioni:

psicologia delle istituzioni e tecniche di intervento;
organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;
aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione;
psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica;
interventi psicologici negli handicap;
interventi psicologici in campo gerontologico;
analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;
psicosomatica;
medicina criminologica e psichiatria forense;
interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;
psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;
psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico.

Art. 262. — La scuola si articola in un primo biennio, in cui le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni ai due indirizzi, e in un secondo biennio con attività didattiche e pratiche differenziate per ciascun indirizzo.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore.

Entro il 31 maggio del secondo anno di corso, gli specializzandi devono dichiarare l'indirizzo che intendono seguire nel biennio successivo.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 220):

teoria e metodologia della psicologia clinica	ore	50
psicologia dello sviluppo	»	60
genetica medica e del comportamento	»	50
psicologia sociale e dei gruppi	»	60

Psicodiagnostica (ore 180):

teoria e tecnica dei test psicologici	»	60
teoria e tecnica del colloquio clinico	»	60
psicopatologia generale e dell'età evolutiva	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 180):

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica	ore	60
psicofisiologia clinica	»	60
neurofisiologia e psicofarmacologia	»	60

Psicodiagnostica (ore 220):

teorie e tecniche di analisi del comportamento	ore	60
psichiatria	»	60
neuropsicologia clinica	»	50
teorie e tecniche di analisi istituzionale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 400):

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico	ore	70
psicoterapia psicoanalitica	»	70
psicoterapia comportamentale	»	70
psicoterapia relazionale sistemica	»	70
tecniche di prevenzione e di controllo dello «stress»	»	60
tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 400):

tecniche delle psicoterapie brevi	ore	70
tecniche di intevento sulla crisi e psicoterapia di sostegno	»	70
psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento	»	70
tecniche di intervento psicologico sui gruppi	»	70
psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza.	»	60
interventi psicologici sull'anziano	»	60

Monte ore elettivo ore 400

3° *Anno* - indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 400):

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento	ore	70
organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria	»	60
aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione	»	60
psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica	»	70
analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni	»	70
psicosomatica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 400):

interventi psicologici negli handicap	ore	70
interventi psicologici in campo gerontologico	»	70
medicina criminologica e psichiatria forense	»	60
interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario	»	60
psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico	»	70
psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico.	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 259, i candidati in possesso di altre lauree i quali abbiano superato almeno cinque esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Art. 263. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori laboratori:

biblioteca:
laboratorio di informatica;
ambulatorio psicologia clinica, psicodiagnostica e riabilitazione;.
reparti di degenza;
day hospital e servizi (ospedalieri e universitari) dell'istituto G. Gaslini.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1989
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 167

89A2258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1989, n. 192.

Collocazione alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, nonché determinazione delle relative competenze ed istituzione di una specifica struttura organizzativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, recante soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n 845, recante la legge-quadro in materia di formazione professionale;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 11 aprile 1986, n. 113, che, nel disciplinare la composizione del comitato tecnico di valutazione dei progetti previsti dal comma 1 dello stesso articolo, contempla espressamente il dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che, ferma restando l'esigenza di provvedere al riordino degli uffici della disciolta Direzione generale dell'orientamento e addestramento professionale dei lavoratori, è necessario definire la collocazione del dirigente generale in questione alle dirette dipendenze del Ministro;

Udito il Consiglio di Stato, il quale ha espresso al riguardo parere favorevole nell'adunanza generale del 16 febbraio 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori dipende direttamente dal Ministro e tratta tutti gli affari relativi alla formazione professionale ed alle correlate attività delle regioni, delle autorità e degli altri organismi, anche internazionali, nonché al coordinamento, impulso ed istruzione di atti riguardanti il finanziamento della formazione professionale, avvalendosi di una struttura organizzativa determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 20

89G0241

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 1989.

Soppressione della sezione doganale «Punto Franco», dipendente dalla dogana principale di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, con la quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Tenuto conto dell'opportunità di sopprimere la sezione doganale «Punto Franco», dipendente dalla dogana di Venezia, in considerazione dell'esiguo numero di operazioni doganali ivi effettuate;

Decreta:

Articolo unico

È soppressa la sezione doganale «Punto Franco», dipendente dalla dogana di Venezia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2265

DECRETO 27 aprile 1989.

Modalità per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario ed alla regione Sicilia di una quota di compartecipazione sul maggior gettito dell'imposta locale sui redditi, afferente gli anni 1974, 1975 e 1976, definita ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che stabilisce gli enti tra i quali va ripartito il gettito dell'imposta locale sui redditi;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

Visto l'art. 15, quinto comma, del menzionato decreto-legge n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 sopra citata, che stabilisce, relativamente all'imposta locale sui redditi, l'applicazione dell'aliquota unica del 15 per cento;

Considerato che sul maggior gettito di tale imposta, per gli anni 1974, 1975 e 1976, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari all'aliquota del 13,60 per cento e che la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi;

Ritenuto che il medesimo art. 15, quinto comma, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro per stabilire le modalità di attribuzione alle regioni della predetta compartecipazione;

Decreta:

Art. 1.

Il centro informativo delle imposte dirette, sulla base delle rilevazioni meccanografiche operate sui versamenti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 settembre 1982, effettuati dai soggetti che hanno presentato dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni e integrazioni, predispone appositi tabulati che evidenziano, distintamente per regione a statuto ordinario, l'ammontare complessivo del maggior gettito dell'imposta locale sui redditi afferente gli anni 1974, 1975 e 1976, nonché le relative quote di compartecipazione di spettanza regionale pari all'aliquota del 13,60 per cento.

Art. 2.

Il centro informativo delle imposte dirette, sulla base delle rilevazioni meccanografiche operate sulle imposte determinate e iscritte a ruolo ai sensi degli articoli 20 e 20-*bis* del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni e integrazioni, predispone appositi tabulati che evidenziano, distintamente per regione a statuto ordinario, l'ammontare complessivo del gettito dell'imposta locale sui redditi afferente gli anni 1974, 1975 e 1976, nonché le relative quote di compartecipazione di spettanza regionale pari all'aliquota del 13,60 per cento.

Art. 3.

I precedenti articoli si applicano anche per la regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi.

Art. 4.

Ai fini della determinazione delle quote di compartecipazione di spettanza regionale di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, si tiene conto del domicilio fiscale che il soggetto dichiarante aveva al momento della presentazione della dichiarazione integrativa.

Art. 5.

Sulla base dei tabulati predisposti dal centro informativo delle imposte dirette, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette, deve comunicare al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, distintamente per regione ed annualità, l'ammontare complessivo del gettito dell'imposta locale sui redditi già affluito all'erario, nonché le relative quote di compartecipazione regionale.

Per far fronte all'onere di cui al precedente comma è stato istituito il cap. 2004 nella rubrica terza dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A2288

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 1989.

Individuazione delle forme morbose che danno titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e loro ambito di applicazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, che demanda ad un decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 29 maggio 1989, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, la individuazione delle forme morbose che danno titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria con la determinazione dell'ambito di applicazione di ogni singola esenzione;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, concernente la individuazione dei soggetti esonerati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 14 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1984, in materia di protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 23 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 27 novembre 1984, concernente la individuazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 3 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, concernente la individuazione delle forme morbose di particolare rilevanza sociale che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, recante norme di indirizzo in materia di provvidenze a favore degli hanseniani;

Visto l'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 23;

Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180, sugli accertamenti sanitari volontari e obbligatori;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità,

Decreta:

Art. 1.

Esenzioni parziali

1. I soggetti affetti dalle forme morbose di seguito elencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie correlate alle stesse forme morbose:

affezioni dell'apparato cardiovascolare nel corso di trattamenti che richiedano un permanente monitoraggio dei fattori della coagulazione;

angioedema ereditario limitatamente, per le prestazioni farmaceutiche, agli emoderivati;

artride reumatoide;

cirrosi epatica limitatamente, per le prestazioni farmaceutiche, alle proteine plasmatiche;

dermatomiosite;

diabete insipido limitatamente, per le prestazioni farmaceutiche, agli ormoni ipofisari;

emofilia;

emoglobinopatie ed altre anemie congenite;

epidermolisi bollosa;

epilessia;

fenilchetonuria ed altri errori congeniti del metabolismo;

glaucoma;

immunodeficienze congenite;

insufficenza renale cronica in trattamento conservativo e/o dialitico;

insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine;

ipertensione grave limitatamente ai gradi III e IV;

lupus eritematoso sistemico;

miastenia grave e miopatia congenita;

morbo di Hansen:

morbo di Parkinson;

nanismo ipofisario ed altre endocrinopatie congenite;
neoplasie;
pemfigo;
policitemia vera o morbo di Vaquez;
psicosi grave;
psoriasi pustolosa grave;
retinite pigmentosa;
rettocolite ulcerosa;
sclerosi sistemica progressiva;
spasticità da cerebropatia;
TBC;

2. Le predette disposizioni si applicano, altresì, a:

i soggetti affetti da HIV, i sospetti di esserlo ai soli fini dei relativi accertamenti diagnostici;

i soggetti tossicodipendenti in relazione a trattamenti di disassuefazione nonché alle patologie da esse derivanti;

i nati prematuri e immaturi, i nati a termine in terapia intensiva neonatale e patologie correlate, i nati con gravi deficit psichici fisici e sensoriali fino al compimento dei tre anni di età:

i soggetti da sottoporre a profilassi dell'epatite da virus B (limitatamente al vaccino specifico e, per i neonati, anche alle gammaglobuline specifiche) ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 1988;

invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6ª all'8ª;

invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi;

infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;

invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª all'8ª;

donatori di organo in connessione con gli atti di donazione;

donatori di sangue in connessione con gli atti di donazione;

malati di mente per le finalità di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180.

Art. 2.

Esenzioni generali

1. I cittadini affetti dalle forme morbose di seguito elencate sono esonerati dalla corresponsione della quota di partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie:

diabete mellito;
fibrosi cistica del pancreas;
sclerosi multipla.

2. Le predette disposizioni si applicano, altresì, a:

cittadini sottoposti a trapianto di organo, anche successivamente al trapianto;

tossicodipendenti residenti in comunità di recupero;

invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª;

invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;

invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª;

invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;

invalidi civili con assegno di accompagnamento;

ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 3.

Donne in stato di gravidanza

1. L'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile si applica in connessione con i protocolli di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1984.

2. L'esenzione di cui al comma precedente si estende anche alla degenza ospedaliera per l'espletamento del parto.

Art. 4.

Modalità rilascio documento esenzione

1. L'esistenza di forme morbose di cui agli articoli 1 e 2 è dichiarata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o da un medico dipendente da strutture pubbliche, anche sulla base della documentazione sanitaria in possesso dell'interessato, mediante rilascio di apposito certificato attestante l'esistenza della patologia.

2. Il certificato, registrato dall'unità sanitaria locale di appartenenza, che ne conserva documentazione nei propri atti, comporta il rilascio del documento di esenzione nei limiti previsti dagli stessi articoli 1 e 2.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A2307

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 24 maggio 1989.

Rimborso all'ENEL di oneri straordinari.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere CIPE del 23 dicembre 1987 con cui si dispone la chiusura della centrale elettronucleare di Latina e la sospensione dei lavori della centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la costituzione di appositi comitati per la valutazione degli oneri connessi all'attuazione delle suddette disposizioni;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988 con cui, nel disporre la definitiva interruzione dei lavori della centrale nucleare di Montalto di Castro, si è prevista l'integrazione del comitato per la valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare e sono state definite le modalità per il rimborso all'ENEL dei suddetti attraverso il meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1988-27 giugno 1988 e 23 gennaio 1989, relativi alla istituzione ed alla integrazione dei suddetti comitati;

Visto il provvedimento CIP n. 27 del 21 dicembre 1988;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Il comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare è confermato nella composizione prevista dai decreti ministeriali citati nelle premesse.

2) Il comitato, sulla base di specifica e documentata rendicontazione prodotta dall'ENEL, provvede all'accertamento degli oneri, diretti ed indiretti, derivanti:

a) dalla chiusura della centrale elettronucleare di Foce Verde (Latina), disposta con delibera CIPE del 23 dicembre 1987;

b) dalla sospensione dei lavori della centrale elettronucleare di Trino Vercellese (Vercelli), con l'annullamento da parte dell'ENEL dei contratti già stipulati, disposta con delibera CIPE del 23 dicembre 1987;

c) dalla sospensione dei lavori di cantiere della centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo) di cui alle delibere CIPE del 27 novembre e del 2 dicembre 1987, e dalla definitiva interruzione dei lavori stessi, disposta con decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito con legge 10 febbraio 1989, n. 42.

3) Il comitato esercita le sue funzioni nell'ambito delle attività della Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Le spese per il suo funzionamento fanno carico al «Conto per il rimborso all'ENEL di oneri straordinari», ivi comprese quelle per i compensi da corrispondere ai componenti del predetto comitato, secondo le tariffe di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 (capo II - punto *G* - tabella *F* - classe impianti elettrici) adeguate con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, ridotte ad un decimo, ed in conformità di quanto disposto dall'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Il comitato è tenuto ad ultimare i propri lavori entro dodici mesi dalla data della presente delibera.

4) Il CIP, sentito il suddetto comitato, emana i provvedimenti per le erogazioni a titolo di acconto a favore dell'ENEL di cui al punto 3 del provvedimento CIP n. 27 del 21 dicembre 1988.

Allo stesso titolo, e fino alla data del 31 dicembre 1989, l'ENEL è autorizzato a trattenere il 50 per cento dell'importo della maggiorazione applicata alla propria utenza.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico ristorna a favore dell'ENEL il 50 per cento dei versamenti finora effettuati dall'ENEL stesso sul «Conto per il rimborso all'ENEL di oneri straordinari» e i relativi interessi maturati.

Roma, addì 24 maggio 1989

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

89A2313

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 10 aprile 1989, n. 190.

Trasporti combinati. Applicazione della direttiva comunitaria n. 75/130.

Agli uffici di frontiera di Stabio - Gaggiolo - Ponte Tresa - Madonna di Ponte - Chiasso

Agli uffici provinciali M.C.T.C. di Milano - Varese - Como

Alla rappresentanza permanente di Italia presso la Comunità europea

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento politiche comunitarie

Al Ministero degli affari esteri - Servizio contenzioso diplomatico

Alla direzione generale delle dogane

Al Ministero dell'interno - Direzione generale P.S.

All'Ente Ferrovie dello Stato

Alla Direzione generale P.O.C.

Alle associazioni degli autotrasportatori

Con la sentenza del 28 marzo 1985 la Corte di giustizia CEE ha fatto obbligo all'autorità italiana di ottemperare alla direttiva CEE n. 75/130, che ha liberalizzato, per uno specifico settore, il trasporto combinato internazionale; pertanto, a modifica ed integrazione delle precedenti circolari n. 23 e n. 248 rispettivamente del 30 giugno 1975 e del 24 febbraio 1987, questa amministrazione impartisce le seguenti disposizioni agli organi tenuti ad attuare la normativa in questione.

Le autorità di frontiera italiane non dovranno esigere l'autorizzazione al trasporto internazionale per i veicoli immatricolati nella Repubblica federale di Germania ed inoltrati verso l'Italia per ferrovia fino a Lugano, se quest'ultima sia la stazione di scarico del veicolo più vicina al punto di destinazione della merce ed il trasportatore sia in grado di comprovare il tragitto per ferrovia in conformità dell'art. 3 della direttiva CEE n. 75/1975.

Il medesimo trattamento (e cioè la liberalizzazione di cui sopra) verrà riservato, altresì, per i trasporti combinati diretti in direzione opposta e cioè in uscita verso Lugano.

La liberalizzazione si applica — quanto a veicoli — ai rimorchi, semirimorchi e casse amovibili trainati da motrici con targa comunitaria, agli autocarri o veicoli trattori sempre con targa comunitaria che, insieme ai veicoli rimorchiati, abbiano compiuto una parte del percorso in ferrovia fino a Lugano.

Analogo trattamento verrà riservato agli stessi tipi di veicoli sopra menzionati che sono diretti in senso opposto e cioè che si immettono sul treno a Lugano.

I veicoli di cui sopra, perchè possano fruire delle predette agevolazioni debbono essere in possesso della normale lettera di vettura dalla quale risulti che il veicolo è stato trasportato per ferrovia fino a Lugano o che debba essere immesso in ferrovia a Lugano.

Allegata alla presente circolare, di cui costituisce parte integrante, sia pure con carattere non tassativo, è la cartina geografica predisposta dall'Ente ferrovie dello Stato e volta ad individuare le località di destinazione in territorio italiano che debbono essere ricomprese tra quelle segnalate nella stessa perchè possano determinare la liberalizzazione di cui si è prima detto.

In proposito, peraltro, occorre precisare, sempre in conformità di quanto richiesto dalla commissione delle Comunità europee, che possono verificarsi casi specifici in cui le imprese di trasporto possono dimostrare che Lugano costituisce «la stazione adeguata più vicina» nel senso della direttiva CEE n. 75/130 per luoghi di destinazione o di origine delle merci in Italia situate al di fuori della zona delimitata sulla cartina.

Tali casi dovranno essere valutati dagli uffici in indirizzo singolarmente e risolvendo praticamente la fattispecie concreta alla luce dei principi della Direttiva comunitaria per vedere se gli stessi possano trovare applicazione.

È chiaro che i problemi di tale tipo possono presentarsi di fatto per località site appena al di fuori di dette zone.

Sia nei casi analoghi a quelli da ultimo descritti, che negli altri in precedenza enunciati, gli organi in indirizzo devono ricevere domanda dai trasportatori con un anticipo di tempo che si ritiene congruo in venti giorni, fornendo la necessaria risposta entro cinque giorni dalla data di compimento del viaggio e trasmettendo la documentazione agli organi di frontiera interessati.

Qualora la località di destinazione non fosse compresa tra quelle rientranti nella cartina, il transito potrà essere consentito solo se il veicolo sia in possesso dell'apposita autorizzazione internazionale al trasporto di cose.

Il Ministro: SANTUZ

Linea delimitante la zona
d'influenza del terminal
di LUGANO
BELLINZONA
LOCARNO
Ascona
LUGANO
VARESE
COMO
LECCO
Chiavenna
Colico
Morbegno
Menaggio
Bellagio
M Legnone

89A2290

CIRCOLARE 3 maggio 1989, n. D.G./67-D.C.III/13.

Disposizioni applicative del decreto ministeriale 11 febbraio 1989 concernente: «Ulteriori disposizioni in materia di esami di capacità professionale per autotrasportatori».

Ai presidenti delle commissioni d'esame di capacità professionale

A tutti i comitati provinciali albo

A tutti gli uffici provinciali M.C.T.C.

Ai signori dirigenti coordinatori

Alla regione Sicilia

Alle province di Trento e Bolzano

Agli organismi di preparazione professionale autorizzati allo svolgimento dei corsi

A tutti gli enti e associazioni interessati

e, per conoscenza

Al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori

All'ufficio coordinamento degli uffici M.C.T.C. della Sicilia

Con il decreto ministeriale di cui all'oggetto si è provveduto alla regolamentazione degli esami di capacità professionale relativamente alle modalità di ammissione alle prove d'esame.

1) A partire dal 1° dicembre 1988 possono essere ammessi a sostenere l'esame di capacità professionale tutti coloro che risultino in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in oggetto, previa domanda di ammissione in carta legale nella quale devono essere contenuti i seguenti elementi:

A) Generalità del candidato ivi compresa la dichiarazione — ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — di residenza nella regione nel cui capoluogo è fatta richiesta di sostenere l'esame.

B) Dichiarazione del possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1989, ed esattamente:

b_1) di aver frequentato un corso di preparazione o formazione professionale autorizzato dal Ministero dei trasporti;

b_2) di aver effettuato esperienza pratica di almeno un anno presso un'impresa iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi;

b_3) di essere in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero di laurea.

A tale dichiarazione dovranno essere allegati corrispondentemente:

b_1) attestato in originale di fequenza al corso (di cui fac-simile in allegato);

b_2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal responsabile dell'impresa di autotrasporto, corredata dal certificato di iscrizione all'albo dell'impresa stessa non anteriore a tre mesi.

A tal proposito è della massima rilevanza precisare che detta dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal responsabile dell'impresa regolarmente iscritta all'albo — al momento della data della dichiarazione stessa — in modo tale che se ne evincano univocamente le mansioni svolte dal richiedente l'ammissione all'esame; mansioni che giustifichino l'acquisizione di esperienza pratica a livello dell'attività direzionale della impresa tali da supplire gli insegnamenti derivanti dalla frequentazione dello specifico corso di preparazione professionale dalla quale il candidato è appunto esentato;

b_3) attestato, debitamente autenticato, del diploma di scuola media superiore (con l'elencazione delle materie del corso di studio, in caso di richiesta di esonero da alcune delle materie d'esame, da specificare), ovvero certificato di laurea, debitamente autenticato (con l'elenco degli esami sostenuti in caso di richiesta di esonero da alcune delle materie d'esame, da specificare).

C) Dichiarazione di voler sostenere l'esame per trasporti:

esclusivamente nazionali;
nazionali ed internazionali.

D) Dichiarazione, ove del caso, di aver già sostenuto altre prove d'esame (con specifica delle relative date) e di aver quindi già prodotto la documentazione sub *b)* che non deve pertanto essere allegata.

E) Firma ed indirizzo presso cui dovranno essere trasmesse le comunicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 decreto ministeriale 11 febbraio 1989.

2) Coloro che non hanno superato la prima prova d'esame potranno ripresentare la domanda — fatta salva la documentazione già prodotta in allegato alla prima domanda — entro sessanta giorni a partire dal giorno successivo a quello della prima prova d'esame (art. 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1989).

Le commissioni dovranno dare comunicazione della data della seconda prova con lettera raccomandata R.R. da inviare all'interessato almeno venti giorni prima della prova stessa. Le commissioni, altresì, dovranno stabilire la data di esame tenendo conto che lo stesso non potrà essere sostenuto prima di tre mesi dalla precedente prova.

Qualora i candidati non superino la seconda prova d'esame potranno ripresentare domanda, fatta salva, per l'ultima volta, la documentazione già prodotta, non prima di dodici mesi dalla data della seconda prova d'esame non superata, ma comunque non oltre quattordici mesi dalla predetta data, per non creare situazioni indefinite *sine die*.

Le commissioni dovranno stabilire la data d'esame che dovrà quindi essere fissata non prima di tredici mesi e comunicata almeno venti giorni prima all'interessato a mezzo raccomandata R.R.

Le domande pervenute al di fuori dei termini sopra specificati saranno respinte e ne verrà data comunicazione all'interessato con raccomandata R.R.

Qualora l'interessato non superi le due prove di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1989 potrà presentare domanda per sostenere di nuovo l'esame non prima di dodici mesi dall'ultima prova corredando però nuovamente la domanda dei documenti di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 1989, ivi compresa copia dell'attestato di frequenza al corso di preparazione professionale.

3) Coloro i quali — designati o titolari di imprese — non abbiano superato l'esame nella sessione del 30 novembre 1988 e successive sedute di aggiornamento possono sostenere, previa presentazione di domanda da parte delle rispettive imprese, non prima di tre mesi dalla prova precedente ma non oltre cinque mesi dalla stessa, un secondo esame la cui data sarà fissata dalla commissione con le modalità previste all'art. 7, punto 1), del decreto ministeriale 11 febbraio 1989.

Sostenuta la seconda prova con esito negativo, le imprese potranno presentare ulteriore domanda non prima di dodici mesi dall'ultima prova ma non oltre i quattordici mesi.

In entrambi i casi di ripetizione d'esame, alle relative domande non dovranno essere allegate le documentazioni prodotte all'atto della prima domanda e dovrà essere data comunicazione agli interessati della data d'esame almeno venti giorni prima a mezzo raccomandata R.R.

Qualora non venga superata neppure la terza prova l'impresa che ha designato il candidato respinto verrà esclusa dall'elenco separato per mancanza del requisito di capacità professionale.

4) Coloro che si trovino nella condizione di cui al punto 2) dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 febbraio 1989 dovranno produrre (ovviamente anche a mezzo raccomandata R.R.) domanda entro sessanta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto ministeriale.

Le commissioni dovranno dare avviso almeno venti giorni prima (a mezzo raccomandata R.R.) della data dell'esame e dovranno altresì comunicare tempestivamente ai comitati provinciali presso cui le imprese richiedenti risultino iscritte, l'elenco delle imprese che hanno prodotto la domanda di che trattasi nel termine dei sessanta giorni previsti.

I comitati provinciali provvederanno ad attivare le procedure di cui alla legge n. 298/74 per l'esclusione delle imprese che pur dovendo produrre domanda — ai fini dell'accertamento del requisito della capacità professionale — non hanno ottemperato nei sessanta giorni di cui sopra.

La prova d'esame potrà essere ripetuta nei modi indicati al precedente punto 3).

5) Coloro che si trovino nella condizione di cui al punto 3) dell'art. 7 del più volte citato decreto ministeriale 11 febbraio 1989 dovranno del pari presentare domanda entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale medesimo con tutte le modalità di cui ai precedenti punti 3) e 4).

6) Si richiama l'attenzione dei comitati provinciali su quanto di seguito specificato in relazione alle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nel mese di novembre 1988.

Dal combinato disposto dell'art. 11, comma 2-*bis*, della legge 30 marzo 1987, n. 132 — riportato dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 1987 — e dell'art. 17 della legge n. 298/74, ai sensi del quale i comitati provinciali devono decidere sulle domande di iscrizione entro trenta giorni dalla loro presentazione, si evince che le domande di iscrizione presentate nel mese di novembre 1988, qualora non siano state oggetto di delibera nel corso delle riunioni dello stesso mese di novembre, devono essere respinte nelle sedute successive a partire dal 1° dicembre 1988.

La delibera di non iscrizione dovrà essere circostanziatamente motivata esplicitando la carenza di documentazione sulla capacità professionale nonché, eventualmente, sulla capacità finanziaria qualora la stessa non sia stata prodotta in una delle forme teniche previste dalla circolare 30 novembre 1988, n. 185.

Ciò in quanto la presentazione della domanda entro il 30 novembre non ha creato alcun diritto (nei confronti degli interessati) a beneficiare delle norme transitorie che, per contro, sono dirette a tutelare una situazione di fatto e di diritto nei confronti di imprese già iscritte.

Si fa presente peraltro che, nelle more del regolare accertamento dei requisiti di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1987, art. 2, relativamente alle imprese iscritte con riserva nell'elenco separato, non devono essere adottati nei confronti delle medesime provvedimenti di esclusione o di «sospensione» e che pertanto dovranno essere rilasciati i certificati di iscrizione, con le annotazioni del caso, in riferimento alle previsioni di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1987 ovvero successivi decreti ministeriali di integrazione ivi compreso il decreto ministeriale 11 febbraio 1989 e relative disposizioni applicative.

7) Le imprese di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 1989 dovranno presentare la domanda d'esame non oltre la data del 31 ottobre 1989.

Le commissioni esaminatrici dovranno comunicare la data della prova d'esame venti giorni prima della stessa mediante raccomandata R.R.

La prova potrà, anche in questa ipotesi, essere ripetuta con le modalità di cui al più volte citato punto 3).

Qualora non venga superata neppure la terza prova l'impresa che ha designato il candidato respinto verrà esclusa dall'elenco separato.

Il Ministro: SANTUZ

Fac-simile dell'attestato di frequenza al corso di preprazione all'esame di capacità professionale per trasporti nazionali ed internazionali

(Carta intestata dell'organismo di preparazione professionale)

Corso di preparazione per l'esame di capacità professionale per autotrasportatori di merci. Autorizzazione Ministero dei trasporti n. .... del ....

Dichiarazione di frequenza

Il direttore .... visti:

il registro di classe;
il verbale di fine corso;

Dichiara

che il sig. .... ha frequentato il corso di preparazione per l'ammissione all'esame di capacità professionale per autotrasportatori nazionali ed internazionali.

Il corso ha avuto inizio il.................. e termine il ....

	Totale ore di lezione effettuate	Totale ore frequentate
Trasporti nazionali.	....	....
Trasporti internazionali	....	....

Il direttore ....

(Timbro e firma del responsabile)

Fac-simile dell'attestato di frequenza al corso di preprazione all'esame di capacità professionale per trasporti esclusivamente nazionali

(Carta intestata dell'organismo di preparazione professionale)

Corso di preparazione per l'esame di capacità professionale per autotrasportatori di merci. Autorizzazione Ministero dei trasporti n. .... del ....

Dichiarazione di frequenza

Il direttore .... visti:

il registro di classe;
il verbale di fine corso;

Dichiara

che il sig. .... ha frequentato il corso di preparazione per l'ammissione all'esame di capacità professionale per autotrasportatori esclusivamente nazionali.

Il corso ha avuto inizio il............... e termine il ....

	Totale ore di lezione effettuate	Totale ore frequentate
Trasporti nazionali	....	....

Il direttore ....

(Timbro e firma del responsabile)

89A2269

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata in Lagos (Nigeria) e determinazione della relativa circoscrizione territoriale.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ambasciata d'Italia in Lagos (Nigeria) è istituita una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato federale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della pubblicazione.

Roma, addì 21 aprile 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A2276

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la classificazione di strade statali

Con decreto ministeriale 16 marzo 1989, n. 2312, la strada di grande comunicazione «Palermo-Sciacca» viene classificata statale assumendo la denominazione di strada statale n. 624 «Palermo-Sciacca» con i seguenti capisaldi di itinerario: «innesto circonvallazione di Palermo-svincolo di Altofonte-svincolo di S. Cipirello-Portella Misilbesi-innesto strada statale n. 115 al bivio di S. Bartolo presso Sciacca» dell'estesa di km 82 + 571.

Il tratto iniziale della strada statale n. 188 dir/b «Centro occidentale sicula» compreso tra Portella Misilbesi (km 0 + 000) ed il bivio di S. Bartolo (km 10 + 447), viene considerato come itinerario terminale della nuova strada statale n. 624 «Palermo-Sciacca».

Con decreto ministeriale 16 marzo 1989, n. 45, l'ordine dei capisaldi d'itinerario della strada statale n. 224 «di Marina di Pisa» viene invertito assumendo la seguente successione: «innesto strada statale n. 1 a Livorno-Marina di Pisa-innesto strada statale n. 1 a Pisa». Rimangono inalterati sia il tracciato che l'estesa.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1989, n. 57, la strada a scorrimento veloce mediana del Salento viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 664 «Mediana del Salento» con l'estesa di km 18 + 855 e i seguenti capisaldi di itinerario: «innesto al km 979 + 800 della strada statale n. 16 presso Corigliano d'Otranto-innesto al km 9 + 700 della strada statale n. 101 presso Masseria Vittorio».

89A2277

MINISTERO DEL TESORO

N. 98

Corso dei cambi del 23 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1455,050	1455,050	1455,20	1455,050	1455,050	1455,05	1455,115	1455,050	1455,050	1455,05
Marco germanico	725 —	725 —	725,50	725 —	725 —	725 —	724,920	725 —	725 —	725 —
Franco francese	214,050	214,050	214,20	214,050	214,050	214,05	214,025	214,050	214,050	214,05
Fiorino olandese	643,310	643,310	643,50	643,310	643,310	643,31	643,230	643,310	643,310	643,31
Franco belga	34,621	34,621	34,74	34,621	34,621	34,62	34,627	34,621	34,621	34,62
Lira sterlina	2296,650	2296,650	2297 —	2296,650	2296,650	2296,65	2297,075	2296,650	2296,650	2296,65
Lira irlandese	1939,450	1939,450	1940 —	1939,450	1939,450	1939,45	1939,125	1939,450	1939,450	—
Corona danese	186,120	186,120	186,15	186,120	186,120	186,12	186,145	186,120	186,120	186,12
Dracma	8,542	8,542	8,54	8,542	—	—	8,542	8,542	8,542	—
E.C.U.	1509,250	1509,250	1508 —	1509,250	1509,250	1509,25	1509,070	1509,250	1509,250	1509,25
Dollaro canadese	1213,250	1213,250	1215 —	1213,250	1213,250	1213,25	1213,225	1213,250	1213,250	1213,25
Yen giapponese	10,278	10,278	10,27	10,278	10,278	10,27	10,278	10,278	10,278	10,27
Franco svizzero	814,980	814,980	815,75	814,980	814,980	814,98	815,115	814,980	814,980	814,98
Scellino austriaco	103 —	103 —	103 —	103 —	103 —	103 —	103,010	103 —	103 —	103 —
Corona norvegese	201,570	201,570	201,75	201,570	201,570	201,57	201,675	201,570	201,570	201,57
Corona svedese	215,720	215,720	215,75	215,720	215,720	215,72	215,655	215,720	215,720	215,72
FIM	325,330	325,330	325,75	325,330	325,330	325,33	325,465	325,330	325,330	—
Escudo portoghese	8,784	8,784	8,78	8,784	8,784	8,78	8,787	8,784	8,784	8,78
Peseta spagnola	11,610	11,610	11,63	11,610	11,610	11,61	11,613	11,610	11,610	11,61
Dollaro australiano	1088,700	1088,700	1092 —	1088,700	1088,700	1088,70	1089,250	1088,700	1088,700	1088,70

Media dei titoli del 23 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79,975
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	100,250
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,975
» » » 22- 6-1987/91	87,575
» » » 18- 3-1987/94	71,225
» » » 21- 4-1987/94	70,700
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,650
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,675
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,800
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	89,525
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	99,850
» » » » 1-12-1983/90	101,150
» » » » 18-12-1985/90	99,650

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101 —
» » » »	17- 1-1986/91	99,300
» » » »	1- 2-1984/91	100,875
» » » »	18- 2-1986/91	99,200
» » » »	1- 3-1984/91	100,150
» » » »	18- 3-1986/91	99,225
» » » »	1- 4-1984/91	100,175
» » » »	1- 5-1984/91	100,525
» » » »	1- 6-1984/91	100,650
» » » »	1- 7-1984/91	99,925
» » » »	1- 8-1984/91	99,700
» » » »	1- 9-1984/91	99,825
» » » »	1-10-1984/91	99,725
» » » »	1-11-1984/91	100 —
» » » »	1-12-1984/91	99,750
» » » »	1- 1-1985/92	98,100
» » » »	1- 2-1985/92	97,025
» » » »	18- 4-1986/92	97,825
» » » »	19- 5-1986/92	96,925
» » » »	20- 7-1987/92	97,225
» » » »	19 8 1987/92	97,450
» » » »	1-11-1987/92	97,775
» » » »	1-12-1987/92	97,500
» » » »	18- 6-1986/93	95,525
» » » »	17- 7-1986/93	95,225
» » » »	19- 8-1986/93	95,400
» » » »	18- 9-1986/93	95,250
» » » »	20-10-1986/93	94,875
» » » »	19-12-1986/93	95,725
» » » »	18-11-1987/93	95,900
» » » »	1- 1-1988/93	96,570
» » » »	1 2-1988/93	96,825
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,150
» » » »	1- 5-1988/93	98,125
» » » »	1- 6-1988/93	98,425
» » » »	1- 7-1988/93	98 —
» » » »	1- 8-1988/93	97,800
» » » »	1- 9-1988/93	97,475
» » » »	1-10-1988/93	97,175
» » » »	1-11-1988/93	97,750
» » » »	1-10-1987/94	96,525
» » » »	1- 2-1985/95	95,375
» » » »	1- 3-1985/95	92,200
» » » »	1- 4-1985/95	92,150
» » » »	1- 5-1985/95	93 —
» » » »	1- 6-1985/95	93,200
» » » »	1- 7-1985/95	93,975
» » » »	1- 8-1985/95	93,300
» » » »	1- 9-1985/95	93,225
» » » »	1-10-1985/95	93,050
» » » »	1-11-1985/95	93,225
» » » »	1-12-1985/95	93,200
» » » »	1- 1-1986/96	92,925
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,725
» » » »	1- 2-1986/96	93,050
» » » »	1- 3-1986/96	92,500
» » » »	1- 4-1986/96	92,600
» » » »	1- 5-1986/96	93,250
» » » »	1- 6-1986/96	94,125
» » » »	1- 7-1986/96	93,425
» » » »	1- 8-1986/96	92,875
» » » »	1- 9-1986/96	92,700
» » » »	1-10-1986/96	92,375
» » » »	1-11-1986/96	92,650
» » » »	1-12-1986/96	92,825
» » » »	1- 1-1987/97	92,950
» » » »	1- 2-1987/97	92,150
» » » »	18- 2-1987/97	92,475

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 3-1987/97	92,950
» » » »		1- 4-1987/97	92,175
» » » »		1- 5-1987/97	93,150
» » » »		1- 6-1987/97	93,925
» » » »		1- 7-1987/97	93,200
» » » »		1- 8-1987/97	92,900
» » » »		1- 9-1987/97	95,225
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	88,525
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,825
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,300
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,275
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,125
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,550
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,925
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,400
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,850
» » »	10,50%	1- 4-1990	98.425
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,575
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,425
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,075
» » »	10,50%	1 5-1990 Q	99,650
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,325
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,300
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,700
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,125
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,100
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,300
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,700
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,350
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,050
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,425
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,300
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,600
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,425
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,575
» » »	9,25%	1-10-1990	96.500
» » »	11,50%	1-10-1990	98,600
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,500
» » »	9,25%	1-11-1990	96,550
» » »	11,50%	1-11-1990	96,650
» » »	9,25%	1-12-1990	96,525
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,150
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,425
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,475
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,100
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,500
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,050
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,850
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,975
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,300
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,200
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,450
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,300
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,350
» » »	12,50%	1-10-1992	97,175
» » »	12,50%	1-11-1993	96,750
Certificati credito Tesoro E.C.U.	13%	22-11-1982/89	101,450
» » » »	11,50%	1983/90	103,025
» » » »	11,25%	1984/91	102,650
» » » »	8,75%	1987/91	99,925
» » » »	10,50%	1984/92	102,350
» » » »	9,60%	1985/93	100,150
» » » »	9,75%	1985/93	99.925
» » » »	9,00%	1985/93	97,550
» » » »	8,75%	1985/93	96,050
» » » »	8,75%	1986/94	96 —
» » » »	6,90%	1986/94	89,375
» » » »	7,75%	1987/94	90,675
» » » »	8,50%	Ind. 21-3-1988/92	95,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M23059

N. 99

Corso dei cambi del 24 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1456,050	1456,050	1456 —	1456,050	1456,050	1456,05	1455,960	1456,050	1456,050	—
Marco germanico	724,750	724,750	725,65	724,750	724,750	724,75	724,740	724,750	724,750	—
Franco francese	213,710	213,710	213,80	213,710	213,710	213,71	213,750	213,710	213,710	—
Fiorino olandese	643,090	643,090	643,50	643,090	643,090	643,09	643,200	643,090	643.090	—
Franco belga	34,595	34,595	34,63	34,595	34,595	34,59	34,607	34,595	34.595	—
Lira sterlina	2287,250	2287,250	2291,50	2287,250	2287,250	2287,25	2288.250	2287,250	2287,250	—
Lira irlandese	1938,150	1938,150	1938 —	1938,150	1938,150	1938,15	1938	1938.150	1938.150	—
Corona danese	186,060	186,060	186,25	186,060	186,060	186,06	186,100	186.060	186,060	—
Dracma	8,530	8,530	8,54	8,530	—	—	8,540	8,530	8,530	—
E.C.U.	1506,500	1506,500	1508 —	1506,500	1506,500	1506,50	1506,350	1506,500	1506.500	—
Dollaro canadese	1212 —	1212 —	1213 —	1212 —	1212 —	1212 —	1212,850	1212 —	1212 —	—
Yen giapponese	10,210	10,210	10,22	10,210	10,210	10,21	10,211	10,210	10,210	—
Franco svizzero	813,750	813,750	815 —	813,750	813,750	813,75	814,200	813,750	813,750	—
Scellino austriaco	102,910	102,910	103 —	102,910	102,910	102,91	102,870	102,910	102,910	—
Corona norvegese	201,200	201,200	201,50	201,200	201,200	201,20	201,400	201,200	201.200	—
Corona svedese	215.750	215,750	215,75	215,750	215,750	215,76	214,970	215,750	215,750	—
FIM	324,900	324,900	325,50	324,900	324,900	324,90	324,980	324.900	324,900	—
Escudo portoghese	8,764	8,764	8,78	8,764	8,764	8,76	8,774	8,764	8,764	—
Peseta spagnola	11,583	11,583	11,60	11,583	11,583	11,58	11,585	11.583	11,583	—
Dollaro australiano	1091.150	1091,150	1088 —	1091,150	1091.150	1091,15	1089,800	1091.150	1091.150	—

Media dei titoli del 24 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79,975
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	100,250
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,925
» » » 22- 6-1987/91	87,575
» » » 18- 3-1987/94	71,200
» » » 21- 4-1987/94	70,475
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,625
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,675
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	89,525
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,375
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,050
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,175
» » » » 18-12-1985/90	99,625

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	100,925
» » » »	17- 1-1986/91	99,300
» » » »	1- 2-1984/91	100,875
» » » »	18- 2-1986/91	99,175
» » » »	1- 3-1984/91	100,150
» » » »	18- 3-1986/91	99,225
» » » »	1- 4-1984/91	100,175
» » » »	1- 5-1984/91	100,500
» » » »	1- 6-1984/91	100,650
» » » »	1- 7-1984/91	99,950
» » » »	1- 8-1984/91	99,675
» » » »	1- 9-1984/91	99,775
» » » »	1-10-1984/91	99,725
» » » »	1-11-1984/91	99,950
» » » »	1-12-1984/91	99,750
» » » »	1- 1-1985/92	98,125
» » » »	1- 2-1985/92	97,025
» » » »	18- 4-1986/92	97,750
» » » »	19- 5-1986/92	96,950
» » » »	20- 7-1987/92	97,300
» » » »	19- 8-1987/92	97,425
» » » »	1-11-1987/92	97,725
» » » »	1-12-1987/92	97,625
» » » »	18- 6-1986/93	95,400
» » » »	17- 7-1986/93	95,225
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	18- 9-1986/93	95,250
» » » »	20-10-1986/93	94,775
» » » »	19-12-1986/93	95,725
» » » »	18-11-1987/93	95,850
» » » »	1- 1-1988/93	96,925
» » » »	1- 2-1988/93	96,825
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,100
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,475
» » » »	1- 7-1988/93	98,075
» » » »	1- 8-1988/93	97,750
» » » »	1- 9-1988/93	97,450
» » » »	1-10-1988/93	97,225
» » » »	1-11-1988/93	97,675
» » » »	1-10-1987/94	96,500
» » » »	1- 2-1985/95	95,400
» » » »	1- 3-1985/95	92,150
» » » »	1- 4-1985/95	92,175
» » » »	1- 5-1985/95	92,925
» » » »	1- 6-1985/95	93,225
» » » »	1- 7-1985/95	93,950
» » » »	1- 8-1985/95	93,200
» » » »	1- 9-1985/95	93,175
» » » »	1-10-1985/95	93,050
» » » »	1-11-1985/95	93,200
» » » »	1-12-1985/95	93,225
» » » »	1- 1-1986/96	92,925
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,625
» » » »	1- 2-1986/96	93,075
» » » »	1- 3-1986/96	92,475
» » » »	1- 4-1986/96	92,575
» » » »	1- 5-1986/96	93,275
» » » »	1- 6-1986/96	94,200
» » » »	1- 7-1986/96	93,520
» » » »	1- 8-1986/96	92,875
» » » »	1- 9-1986/96	92,675
» » » »	1-10-1986/96	92,375
» » » »	1-11-1986/96	92,675
» » » »	1-12-1986/96	92,825
» » » »	1- 1-1987/97	92,750
» » » »	1- 2-1987/97	92,225
» » » »	18- 2-1987/97	92,500
» » » »	1- 3-1987/97	92,950
» » » »	1- 4-1987/97	92,175
» » » »	1- 5-1987/97	93,125
» » » »	1- 6-1987/97	93,900
» » » »	1- 7-1987/97	93,200
» » » »	1- 8-1987/97	92,950
» » » »	1- 9-1987/97	95,225

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,600
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,825
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,300
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,300
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,125
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,550
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,900
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,375
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,850
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,425
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,675
» » »	10,50%	15 4 1990	98,400
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,100
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,625
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,325
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,325
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,675
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,125
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,075
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,300
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,725
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,350
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,100
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,450
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,325
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,600
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,525
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,600
» » »	9,25%	1-10-1990	96,575
» » »	11,50%	1-10-1990	98,575
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,500
» » »	9,25%	1-11-1990	96,550
» » »	11,50%	1-11-1990	96,525
» » »	9,25%	1-12-1990	96,525
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,150
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,425
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,100
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,750
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,475
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,025
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,850
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,950
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,275
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,350
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,475
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,400
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,250
» » »	12,50%	1-10-1992	97,150
» » »	12,50%	1-11-1993	96,750

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,425
» » » »	1983/90 11,50%	103,175
» » » »	1984/91 11,25%	102,825
» » » »	1987/91 8,75%	96,950
» » » »	1984/92 10,50%	102,275
» » » »	1985/93 9,60%	100,025
» » » »	1985/93 9,75%	99,875
» » » »	1985/93 9,00%	97,500
» » » »	1985/93 8,75%	95,900
» » » »	1986/94 8,75%	95,900
» » » »	1986/94 6,90%	89,525
» » » »	1987/94 7,75%	90,650
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,675
» » » »	Ind. 26-4-1988/92 8,50%	95,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M24059

MINISTERO DELLE FINANZE

Determinazione del costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli emessi nell'anno 1989 dagli enti impositori diversi dallo Stato.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1989, in esecuzione della convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, è stato determinato nella misura di L. 7,32 per ogni articolo di ruolo, relativamente all'anno 1989, il costo degli stampati, schede e supporti magnetici per la compilazione meccanografica dei ruoli degli enti impositori diversi dallo Stato.

89A2293

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 aprile 1989 il dott. Gennaro Del Gaudio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «A.L.O.M. a r.l.», con sede in Montetoduni (Isernia), posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 2 agosto 1983, in sostituzione del dott. Ottorino Caroselli, dimissionario.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1989 il rag. Diodora Costantini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Forum - Consorzio territoriale sviluppo e pianificazione attività socio culturali commerciali turistiche a r.l.», con sede in Benevento, posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 18 luglio 1987, in sostituzione del dott. Pasquale Gallo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1989 il dott. Enrico Francesca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «San Silvestro», con sede in S. Agata dei Goti (Benevento), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 24 aprile 1985, in sostituzione del dott. Nunzio Aquino.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1989 il rag. Stefania De Dominicis è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio tirrenico ittici», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 agosto 1982 in sostituzione del rag. Giovanni De Dominicis.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1989 il dott. Fernando Cafagna è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Solidarietà 84» a r.l., con sede in Foggia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 maggio 1988 in sostituzione del rag. Michele Iorio.

89A2291

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale per il commercio di Bra ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo n. 66.14.14/Sett. 1° B del 28 febbraio 1989, l'istituto professionale per il commercio di Bra (Cuneo) è stato autorizzato ad accettare la donazione di due certificati di credito del Tesoro del rispettivo valore nominale di L. 10.000.000 e di L. 1.000.000 (serie 1985-1995) disposta dai signori Beck Giuliana e Fumero Sebastiano.

89A2275

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1989, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 150, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con sede in Roma, via Salaria, 290, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta a proprio favore dalle signore Laura, Costanza e Gemma Barcellona per il perseguimento dei fini istituzionali e consistente in un appezzamento di terreno in comune di Monreale (Palermo), località Strasatto, di complessivi 39 are e 7 centiare per il valore di L. 31.256.000.

89A2278

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***